

Torino, 14/06/2016

Protocollo n. 73402 del 14/06/2016
Struttura BA7
cl. 5.8

Al Presidente
Environment Park S.p.A
Mauro CHIANALE
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

Alla Presidente
Collegio Sindacale
Environment Park S.p.A
Margherita SPAINI
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

e p.c. All'Autorità Nazionale
Anticorruzione - A.N.AC.
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma

**OGGETTO: ENVIRONMENT PARK S.P.A. – ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA**

E' compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi.

In tale attività abbiamo verificato sul sito governativo "Magellano.it" nella sezione "La bussola della trasparenza dei siti web", se la società Environment Park S.p.A ha provveduto agli adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 e dalla verifica emerge che molti "Indicatori Riordino Trasparenza" non vengono rispettati.

Approfondendo l'analisi sul vostro sito "Società trasparente" abbiamo potuto verificare che viene riportato relativamente a molti parametri: *"Con riferimento all'art. 11 del d.lgs. 33/2013 e come specificato nell'allegato 1 (obblighi di pubblicazione) della delibera Civit 50/2013 aggiornato a settembre 2013, la presente sotto-sezione non*

rientra nell'ambito soggettivo di applicazione per Environment Park S.p.A.”

Sul punto specifico si segnala che:

- L'art. 24 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”) ha modificato l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni;¹

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC., con la *determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* ha adottato le linee guida volte a orientare società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012. La Determina è corredata dall'allegato 1) “*Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni*”.

¹ Art. 24-bis. (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Nell'invitare codesta società a verificare puntualmente le norme citate, si coglie l'occasione, altresì, per segnalare che il 23 giugno 2016 entrerà in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), di cui si invita a prendere visione per quanto di competenza.

Restando in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
Fortunato Asprea
(f.to in originale)